

- 15 - Eventuali geositi e/o biotopi, anche se non individuati dal presente Regolamento Urbanistico, devono essere conservati e salvaguardati.
- 16 - Eventuali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere realizzati secondo i criteri indicati all'Art. 19 delle presenti N.T.A.
- 17 - Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri peculiari delle aree e mirati alla valorizzazione delle componenti ambientali, antropiche e naturalistiche. Il corretto inserimento paesaggistico-ambientale va verificato nel rispetto delle sue caratteristiche complessive (morfologia, architettura, vedute, punti panoramici, elementi antropici e naturali, essenze vegetali, ecc.).
- 18 - Nel rispetto di quanto indicato all'Art. 18.2 comma 5 b) delle norme del Piano Strutturale, è ammessa, previa dimostrazione di assoluta necessità a fini agricolo-produttivi, la realizzazione di invasi idrici a condizione che vengano recuperati prioritariamente, se presenti, gli invasi esistenti previa verifica di idoneità tecnica eseguita con opportune indagini geologico-geotecniche previste dalla normativa vigente. I nuovi invasi devono essere realizzati in terreni pianeggianti e su terreni sostanzialmente argillosi, non in aree alluvionali o alluvionabili e comunque senza intaccare la morfologia del versante e, quando possibile, senza la realizzazione di argini a valle. La valutazione di eventuali progetti che prevedono invasi con argini di valle sarà effettuata caso per caso considerando soprattutto gli impatti paesistici e le finalità di esigenza d'uso. Per la realizzazione di nuovi invasi si rimanda alle norme di fattibilità geologica, idraulica e sismica di cui al Titolo 9 delle presenti N.T.A.
- 19 - Nei fondi agricoli, qualunque sia la loro estensione, possono essere installati recipienti o realizzati serbatoi da destinare a conserva d'acqua per l'irrigazione delle colture, a condizione che siano collocati interrati; le condotte di adduzione dell'acqua dai punti di raccolta devono essere interrate. In nessun caso il loro rifornimento può avvenire prelevando acqua dai pubblici acquedotti.
- 20 - Con riferimento alle disposizioni del PTC Provinciale relative al "Sistema Funzionale Natura e Biodiversità" dovranno essere mantenuti i corridoi ecologici di collegamento lungo le sponde fluviali; le reti delle alberature a filari, delle siepi campestri e dei muri a secco; i rifugi per chirotteri presenti in località Montalbiolo e S. Giusto; le aree di elevato valore botanico come evidenziate dalle Tavole "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.

Art. 25.1 - Aree soggette alla disciplina del Titolo IV - Capo III - L.R. 1/2005

- 1 - Rientrano in questa categoria le aree individuate sulla base del Piano Strutturale (Tav. P11) e si distinguono in:
 - a) - aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola;
 - b) - aree di rilevante interesse paesistico soggette a disciplina di salvaguardia (Art 40 comma 3 L.R. 1/2005).
- 2 - Per le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola l'Art. 13.1.1 delle norme del Piano Strutturale detta disposizioni relativamente a principi di buona pratica agricola e norme comportamentali finalizzate a minimizzare l'effetto destabilizzante sul suolo indotto dalla conduzione delle pratiche agronomiche e l'Art. 13.1.2 relativamente alle "aree boscate". Per la disciplina specifica degli interventi valgono le disposizione dei successivi Artt. 25.2 e 25.3; per la disciplina generale valgono le disposizione per il territorio aperto di cui all'Art. 25 delle presenti N.T.A.
- 3 - Per le aree di rilevante interesse paesistico valgono le disposizioni generali di cui all'Art. 13.1.2 comma 4 delle norme del Piano Strutturale e le specifiche disposizioni relative agli Ambiti individuati dal Piano Strutturale (Tav. P01 Sistemi Territoriali). Disposizioni specifiche di cui all'Art. 25.4 delle presenti N.T.A. ne integrano la disciplina.

Art. 25.2 - Aree ad esclusiva funzione agricola (AA1)

- 1 - Sono le aree destinate all'attività agricola in senso stretto, rientrano in questa categoria le superfici destinate a colture erbacee, colture legnose da frutto, colture protette, floro-vivaismo, piante officinali, prati-pascoli e pascoli pedecollinari, arboricoltura da legno e aree boscate.
- 2 - Il presente articolo integra e disciplina quanto stabilito dal Capo III "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005 e dallo specifico Regolamento d'Attuazione Regionale (DPGR 5R/2007).

- 3 - Le aree ad esclusiva funzione agricola sono individuate da retinatura e sigla **AA1** nelle Tavole "Usi e modalità di intervento – Il territorio aperto" in scala 1:5.000.
- 4 - All'interno di tali aree il Regolamento Urbanistico evidenzia i seguenti ambiti:
- **AA1.a** - le aree agricole del Sottosistema Carmignano-S. Cristina-La Serra;
 - **AA1.b** - le isole agricole di Forna e Montalgeto.
- 5 - **Nuove edificazioni edifici rurali ad uso abitativo**
Come disposto all'Art. 13.1.2 delle N.T.A. del Piano Strutturale, non sono consentite nuove edificazioni relativamente agli edifici rurali ad uso abitativo.
- 6 - **Annessi agricoli di cui all'Art. 41 comma 4 L.R. 1/2005**
L'edificazione di nuovi annessi agricoli può avvenire solo a seguito dell'approvazione del Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di piano attuativo, di seguito Programma Aziendale, di cui all'Art. 42 della L.R. 1/2005. Per il calcolo delle superfici fondiari minime vale quanto indicato all'Art. 6, Allegato 2 delle norme del PTC della Provincia di Prato.
- Ai sensi dell'Art. 2, comma 1bis del DPGR 5R/2007, per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici (Art. 3 L.R. 49/1997 "Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici"), le superfici fondiari minime di cui all'Allegato 2 delle norme del PTC sono ridotte del 30%.
- Il Programma Aziendale con i contenuti di cui all'Art. 9 comma 6 del DPGR 5R/2007 nonché con quanto indicato nell'Allegato 2 delle norme del PTC verifica, inoltre:
- la coerenza con il Piano Strutturale e, in particolare, con quanto disposto all'Art. 13.1.1 delle norme del Piano Strutturale;
 - la coerenza con quanto disposto dal P.T.C. provinciale (ed in particolare con l'Allegato 2 delle norme);
 - la coerenza agronomica zootecnica e silvoculturale con le ordinarie pratiche agricole;
 - la coerenza economica e finanziaria;
 - che la percezione di beni di particolare pregio e di emergenze di valore storico culturale e naturalistico presenti non sia alterata in modo pregiudizievole ed irreversibile dall'intervento.
- La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta a quanto prescritto all'Art. 41 comma 6 L.R. 1/05 e deve rispettare le seguenti indicazioni:
- a) - può avvenire solo se necessaria all'esercizio delle attività agricole ed ad essa connesse e allorquando siano già stati prioritariamente recuperati tutti gli edifici aziendali esistenti;
 - b) - il richiedente nuove edificazioni deve dimostrare di essere Imprenditore agricolo professionale (IAP);
 - c) - verificata l'impossibilità di realizzare i nuovi annessi in adiacenza agli edifici esistenti, si dovranno scegliere collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva" (crinali, sommità di colline, ecc.) ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile;
 - d) - i progetti devono rispettare la morfologia dei terreni, comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti e comunque privilegiare la localizzazione che richiede il minimo movimento di terra e col minore impatto visivo sul paesaggio il tutto documentato attraverso la presentazione di una relazione e di adeguati elaborati tecnici;
 - e) - gli annessi devono essere progettati secondo le caratteristiche tipologiche e architettoniche coerenti e funzionali all'uso agricolo dell'annesso con volumi di forma semplice e compatta. Le aperture devono essere realizzate nella misura e con forme strettamente necessarie all'uso agricolo. Non devono avere dotazioni che ne consentano l'uso abitativo. Materiali, colori, elementi di finitura e tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale locale privilegiando la muratura in pietra locale a vista e, qualora intonacati, le tonalità tradizionali; le coperture se realizzate a falde devono avere inclinazione tradizionale, manto in coppi e tegole o tegole portoghesi. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permette è ammessa la realizzazione di tetti-giardino. Altezza massima ml. 3,50 salvo diversa dimostrata esigenza produttiva;
 - f) - la realizzazione di nuove cantine è ammessa esclusivamente per aziende agricole o consorzi di aziende con superfici a vigneto pari o maggiori a 4 ettari. Le cantine devono essere realizzate interrate o con al massimo un piano fuori terra utilizzando tecniche costruttive e materiali coerenti con l'ambiente. Tale realizzazione va supportata da verifica e valutazione del corretto inserimento ambientale;

- g) - in coerenza con l'Art. 17.3.4 delle norme del Piano Strutturale, la realizzazione di serre permanenti con requisiti diversi di quelle di cui all'Art. 8 comma 1 del DPGR 5R/2007 è ammessa esclusivamente per le aziende agricole ricadenti all'interno dell'ambito AA1.a "Le aree agricole del Sottosistema Carmignano - S. Cristina-La Serra" come individuato sulle Tavole A, B e C "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.

6.1 - Annessi agricoli di cui all'Art. 41 comma 5 L.R. 1/2005

- a) - è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli necessari per la conduzione dei fondi e per l'agricoltura amatoriale da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli o da aziende agricole che non raggiungono la superficie minima fondiaria da mantenere in produzione;
- b) - in questi casi la costruzione di annessi agricoli non è soggetta alla presentazione del Programma Aziendale;
- c) - tali annessi sono comunque commisurati alla capacità produttiva del fondo e la realizzazione e il dimensionamento è ammessa con riferimento alla superficie agraria utilizzabile:
- fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 0.3 per vigneti, frutteti e orto;
 - fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 1 per vigneti, frutteti e orto;
 - fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 0,8 per oliveto;
 - fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 2 per oliveto;
 - fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 1 per colture seminative;
 - fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con superficie minima ha 3 per colture seminative.

Per fondi con diverso ordinamento colturale la superficie minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici minime previste;

- d) - la realizzazione di nuovi annessi agricoli ai sensi dell'Art. 41 comma 5 L.R. 1/2005 è comunque soggetta a quanto prescritto all'Art. 41 comma 6 e deve rispettare le seguenti indicazioni:
- i soggetti abilitati alla realizzazione di tali annessi sono i proprietari o gli aventi diritto di aree coltivate con le caratteristiche di SAU di cui al punto c);
 - se sul fondo è presente una costruzione stabile legittima di dimensioni inferiori a quelle massime consentite al punto c), tale superficie deve essere detratta dalla superficie utile dell'annesso agricolo ammesso ai sensi del presente articolo, comma 6 punto a);
 - nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale, tali annessi devono essere realizzati con forma semplice e compatta, con strutture in materiale leggero (legno e/o metallo), h max ml. 3.00, semplicemente appoggiati a terra, sono consentite opere di ancoraggio che non comportino alcuna modifica allo stato dei luoghi;
 - è vietata ogni dotazione che ne consenta l'uso abitativo;
 - deve essere privilegiata la localizzazione col minore impatto visivo sul paesaggio scegliendo collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva" (crinali, sommità di colline, ecc.) e ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile;
- e) la realizzazione degli annessi è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale sulla base della necessità di utilizzo che non può, comunque, essere superiore a venti (20) anni. L'Atto può essere rinnovato se persistono e vengono adeguatamente dimostrate le condizioni iniziali. L'Atto deve contenere l'obbligo a:
- demolire tutti i manufatti realizzati con materiali impropri (lamiere o altri materiali di riciclo) e comunque non rispettosi del decoro del paesaggio eventualmente presenti sul fondo;
 - l'impegno alla rimozione dell'annesso al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atti tra vivi;
 - a non mutare la destinazione d'uso dell'annesso;
 - ad accettare le sanzioni comminate per l'inadempienza. L'inadempienza di quanto contenuto nell'atto d'obbligo comporta la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo documentato di costruzione dell'annesso al momento in cui viene constatata l'inadempienza stessa;
- f) - manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola amatoriale. per quanto non specificato nel regolamento di attuazione 5/R 2007 valgono le seguenti disposizioni:

locale a vista e, qualora intonacati, le tonalità tradizionali; le coperture se realizzate a falde devono avere inclinazione tradizionale, manto in coppi e tegole o tegole portoghesi. Nei casi in cui la morfologia dei terreni lo permette è ammessa la realizzazione di tetti-giardino. Altezza massima ml. 3,50 salvo diversa dimostrata esigenza produttiva;

- e) - la realizzazione e il dimensionamento di tali annessi è ammessa con riferimento alle superfici fondiarie minime necessarie indicate dalle Norme del PTC Provinciale;
- f) l'azienda che intende realizzare gli annessi agricoli di cui al presente articolo, comma 6.2 deve presentare (Art. 6 del Regolamento d'attuazione 5R/2007) il progetto corredato da:
- descrizione dell'organizzazione dell'azienda e delle esigenze produttive;
 - l'esplicitazione del calcolo per il dimensionamento dell'annesso con un elaborato cartografico e la documentazione tecnica che riporti le colture in atto e che intende praticare;
 - descrizione delle caratteristiche tecniche e costruttive, nonché adeguata planimetria con l'esatta localizzazione e la dimostrazione del rispetto di quanto prescritto ai punti d) ed e);
 - verifica della conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005, al Regolamento di attuazione 5R/2007, alle disposizioni contenute nel presente articolo, comma 6.2 nonché nella Sezione Terza, Capo I delle presenti N.T.A.
- 6.3- *Manufatti precari di cui all'Art. 41 comma 8 L.R. 1/2005***
- a) - l'installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell'attività agricola è consentita alle aziende agricole;
- b) - l'installazione di tali manufatti precari non è soggetta alla presentazione del Programma Aziendale ma a comunicazione contenente la documentazione di cui all'Art. 7 comma 4 del Regolamento di attuazione 5R/2007;
- c) - l'installazione di tali manufatti precari deve rispettare le seguenti indicazioni:
- essere realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiate a terra e utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi;
 - le coperture devono essere realizzate con materiali di tonalità in grado di mimetizzare la struttura nell'ambiente circostante;
 - deve essere privilegiata la localizzazione col minore impatto visivo sul paesaggio scegliendo collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva" (crinali, sommità di colline, ecc.).
- 6.4- *Serre temporanee e serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all'Art. 41 comma 8 L.R. 1/2005***
- a) - in coerenza con l'Art. 8 comma 5 bis del Regolamento di attuazione 5R/2007 e con l'Art. 17.3.4 delle norme del Piano Strutturale, l'installazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari è consentita esclusivamente alle aziende agricole ricadenti all'interno dell'Ambito AA1.a "Le aree agricole del Sottosistema Carmignano-S. Cristina-La Serra" come individuato nelle Tavole A, B, C e D "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000;
- b) - l'installazione di tali manufatti non è soggetta alla presentazione del Programma Aziendale ma a comunicazione contenente la documentazione di cui all'Art. 8 comma 2 del Regolamento di attuazione 5R/2007 nonché al rispetto delle condizioni di cui allo stesso Regolamento.
- 7 - *Interventi di sistemazione ambientale obbligatori***
- La previsione di interventi necessari per il mantenimento della qualità ambientale o per la riqualificazione ambientale costituisce contenuto obbligatorio del Programma Aziendale ai fini della realizzazione degli annessi di cui al comma 6 del presente articolo:
- l'obbligo di tali interventi è esteso a tutti i fondi che, anche in assenza di Programma Aziendale, richiedono la costruzione degli annessi rurali di cui al comma 6b) del presente articolo;
 - sono interventi di sistemazione ambientale:
 - mantenimento e salvaguardia delle sistemazioni arboree e arbustive esistenti compresi gli alberi isolati;
 - mantenimento e ricostituzione di siepi anche con funzione di rete ecologica e di biodiversità;
 - mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie;
 - mantenimento dei corsi d'acqua;
 - mantenimento della viabilità rurale esistente e della viabilità minore di matrice storica;
 - recupero delle sistemazioni agrarie quali muretti in pietra, terrazzamenti o ciglionamenti;

- l'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata intervento di miglioramento. Non sono parimenti considerati di miglioramento gli interventi obbligatori secondo le normative vigenti in materia di prevenzione incendi, difesa idrogeologica, tutela della fauna e della flora;
- le opere di miglioramento devono essere descritte in maniera esauriente e quantificate in una specifica Relazione agronomico-paesaggistica.

8 - **Criteri per le recinzioni**

Le recinzioni potranno essere realizzate solo per attività zootecnica brada e per proteggere le coltivazioni da danni da ungulati.

Nel caso di colture intensive per il contenimento di ungulati verrà privilegiata la realizzazione di recinzioni elettriche salvo che non venga dimostrato, attraverso specifica relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, l'impossibilità di risolvere il problema con tale soluzione.

Nel caso di attività zootecnica le recinzioni (H max ml. 1,50) oltre ad un ordine di filo spinato di completamento dovranno essere realizzate con pali in legno, filo spinato e/o rete a maglia quadra per consentire il passaggio della piccola selvaggina.

Art. 25.2.1 - Ambito AA1.a "Le aree agricole del Sottosistema Carmignano-S.Cristina-La Serra"

- 1 - Tale Ambito è individuato nelle Tavole A, B, C "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.
- 2 - In coerenza con l'Art. 17.3.4 delle norme del Piano Strutturale, in tale Ambito, oltre agli annessi ammessi nelle aree a esclusiva funzione agricola di cui all'Art. 25.2 delle presenti N.T.A., è ammessa l'installazione di serre a carattere temporaneo ai sensi dell'Art. 25.2 comma 6 d) e di serre permanenti ai sensi dell'Art. 25.2 comma 6 delle presenti N.T.A.

Art. 25.2.2 - Ambito AA1.b "Le isole agricole di Fornia e Montalgeto"

- 1 - Tale Ambito è individuato nelle Tavole B e C "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.
- 2 - Al fine di salvaguardare l'Ambito individuato come Invariante dal Piano Strutturale, la nuova edificazione è limitata agli annessi di cui all'Art. 41 comma 4 L.R. 1/2005 e disciplinati dall'Art. 25.2 comma 6 delle presenti N.T.A. nonché ai manufatti precari di cui all'Art. 41 comma 8 L.R. 1/2005 e disciplinati dall'Art. 25.2 comma 6 c) delle presenti N.T.A. previa dimostrazione dell'impossibilità di realizzarli in altre aree ad esclusiva funzione agricola non soggette a specifica tutela.

Art. 25.3 - Aree a prevalente funzione agricola (AA2)

- 1 - Sono aree classificate dal Piano Strutturale come "*Aree agricole deboli contigue agli insediamenti urbani*", di limitata estensione, risentono della loro collocazione in prossimità degli insediamenti.
- 2 - Il presente articolo integra e disciplina quanto stabilito dal Capo III "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005 e dallo specifico Regolamento d'Attuazione Regionale (DPGR 5R/2007).
- 3 - Le aree a prevalente funzione agricola sono individuate da retinatura e sigla **AA2** nelle Tavole "Usi e modalità di intervento - Il territorio aperto" in scala 1:5.000.
- 4 - All'interno di tali aree il Regolamento Urbanistico evidenzia l'Ambito **AA2.a** - area di sponda Rio Stella - Rio Barberoni.
- 5 - **Nuove edificazioni edifici rurali ad uso abitativo**
Come disposto dall'Art. 13.1.2 delle N.T.A. del Piano Strutturale, non sono consentite nuove edificazioni relativamente agli edifici rurali ad uso abitativo.
- 6 - **Annessi agricoli di cui all'Art. 41 comma 4 L.R. 1/2005**
 - a) - in coerenza con l'Art. 13.1.2 comma 3 delle norme del Piano Strutturale non è ammessa la nuova edificazione di annessi ai sensi dell'Art. 41 comma 4 della L.R. 1/2005;
 - b) - l'edificazione è ammessa esclusivamente per le aziende agricole che dimostrino l'impossibilità di realizzarli in aree ad esclusiva funzione agricola non soggette a specifica tutela. In questi casi vale quanto indicato e prescritto all'Art. 25.2 comma 6 delle presenti N.T.A.